

## Edizione di lunedì 24 ottobre 2016

### EDITORIALI

[Da oggi Euroconference News si integra con Dottryna](#)

di Sergio Pellegrino

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Il trattamento di fine mandato degli amministratori](#)

di Federica Furlani

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Gli immobili strumentali delle società](#)

di Sandro Cerato

### PENALE TRIBUTARIO

[Le questioni sulla pignorabilità dei beni si propongono con il riesame](#)

di Luigi Ferrajoli

### ADEMPIMENTI

[Riscossione accentrata nel coworking per medici e paramedici](#)

di Davide David

## EDITORIALI

---

### ***Da oggi Euroconference News si integra con Dottryna***

di Sergio Pellegrino

Con l'edizione di oggi, ***Euroconference News*** si arricchisce dei **riferimenti a normativa, prassi e giurisprudenza** garantiti dall'integrazione con ***Dottryna***, il **nuovo prodotto "2 in 1"** di ***Euroconference*** che unisce **l'analisi organica delle tematiche professionali** garantita dalle ***schede autorali*** alla **ricerca documentale** effettuata attraverso la ***banca dati***.

In **tutti gli articoli** che andremo d'ora in poi a pubblicare sul nostro quotidiano, i lettori potranno **immediatamente consultare i richiami inseriti**, in modo da rendere l'**informazione fornita ancora più completa** e la **lettura più proficua**.

È importante sottolineare come **l'accesso ai documenti** richiamati nei contributi di ***Euroconference News*** e contenuti nella **banca dati** di ***Dottryna*** sarà garantito **gratuitamente** e **liberamente** a tutti nel **giorno di pubblicazione del quotidiano**.

Gli **abbonati** a ***Dottryna*** avranno invece la **possibilità aggiuntiva**, partendo dal documento richiamato, di navigare all'interno del prodotto, consultando le ***schede autorali***, gli **articoli delle riviste Euroconference** e facendo ulteriori ricerche documentali attraverso la ***banca dati***.

Con questa iniziativa continua quindi l'integrazione di ***Dottryna*** nei diversi prodotti ***Euroconference***.

Oltre alle **riviste**, anche le **dispense** e le **slides** di ***Master Breve*** da questa **18a edizione** beneficiano dei **link** ai **riferimenti normativi, di prassi e giurisprudenziali** garantiti da ***Dottryna*** e consultabili attraverso ***Euroconference App***.



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Il trattamento di fine mandato degli amministratori***

di Federica Furlani

Lo **svolgimento dell'attività di amministratore** di società comporta il naturale **diritto**, soggettivo, perfetto e disponibile, **ad ottenere un compenso** per l'opera prestata, a meno che sia prevista la gratuità della funzione o l'interessato vi rinunci in modo inequivocabile.

La materia degli emolumenti spettanti agli amministratori è regolata dagli [articoli 2389 e 2364, comma 1, n. 3\), cod. civ.](#), i quali attribuiscono specifica **competenza** alla loro determinazione ai soci, che possono farlo in sede di **atto costitutivo** o, successivamente, mediante specifica **Assemblea**.

Diverse sono le possibili forme di determinazione del compenso, che possono anche essere combinate fra di loro:

- **compenso in misura fissa**, con periodicità mensile, trimestrale o una *tantum*;
- **compenso in misura variabile**, in proporzione agli utili conseguiti o ad altri parametri, espressamente indicati ed oggettivamente quantificabili, in modo da rendere l'amministratore partecipe al rischio di impresa;
- **attribuzione di stock option**.

È inoltre sempre più diffusa la prassi aziendale che prevede a favore degli amministratori, oltre al normale emolumento periodico, un'**indennità di fine mandato** da corrispondere alla **cessazione del rapporto** con la società.

La sua corresponsione non è prevista e disciplinata da alcuna norma di legge, a differenza di quanto accade per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, regolato esplicitamente dall'[articolo 2120 cod. civ..](#)

Le parti sono pertanto libere di stabilirlo, con una **previsione statutaria** o in fase di **delibera** dell'assemblea dei soci, nel rispetto del vincolo della **ragionevolezza** e della **congruità**, ovvero della sua commisurazione alla realtà economica della società, ai suoi volumi di reddito, all'attività svolta dall'amministratore, eccetera.

Dal punto di vista fiscale, a differenza di quanto previsto ai sensi dell'[articolo 95 del Tuir](#) per i compensi degli amministratori, deducibili secondo il criterio di cassa, **l'indennità di fine mandato va dedotta secondo il principio di competenza**, nei limiti pertanto della quota maturata.

Nel regolare la deducibilità del TFM, l'[articolo 105 del Tuir](#) richiama l'[articolo 17, comma 1, lettera c\) del Tuir](#) stesso, che concede il beneficio della tassazione separata del TFM in capo all'amministratore-percettore, a condizione che il **diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto** (ad esempio da estratto notarile della delibera assembleare dal quale risulta il diritto all'indennità, da vidimazione notarile del libro delle adunanze assembleari, da notifica rituale all'amministratore della delibera che gli attribuisce l'indennità).

Il requisito della **data certa**, previsto dal citato articolo, è **condizione** ulteriore anche per poter procedere alla **deduzione** dell'accantonamento in capo all'azienda per **competenza**, oltre che condizione per poter fruire in capo all'amministratore della tassazione separata?

Sul punto l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 211/E/2008](#) ha optato per la soluzione più rigida, precisando che gli accantonamenti per il TFM, ed in generale relativi ad ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa, **a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto precedente all'inizio del rapporto**, così come richiesto dall'[articolo 17, comma 1, lettera c\) del Tuir](#).

Viene pertanto subordinata la deducibilità e, quindi, il principio di competenza stesso, alla medesima regola stabilita dall'[articolo 17](#) per poter usufruire, da parte dei beneficiari delle indennità, della tassazione separata e cioè dell'esistenza di un **"atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto"**. In mancanza di questo requisito, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente **erogate**.

Di diverso avviso l'Associazione italiana dei dotti commercialisti che, con la **norma di comportamento 180/2011**, in linea con il parere della maggioranza della dottrina, sostiene che le società di capitali che abbiano correttamente **deliberato** l'indennità di fine mandato possono effettuare un corrispondente accantonamento deducibile per competenza, a prescindere dal momento in cui il diritto all'indennità sia sorto, senza sottostare ai limiti ed alle condizioni previste dall'[articolo 17 del Tuir](#).

Per quanto riguarda, invece, il **trattamento fiscale in capo all'amministratore**, il legislatore, come anticipato, prevede la **possibilità di assoggettamento a tassazione separata** (al fine di evitare la tassazione progressiva di un reddito maturato su vari anni) a condizione che la concessione dell'indennità risulti da **atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto**; in mancanza di data certa, l'indennità corrisposta all'amministratore sarà soggetta a tassazione ordinaria nell'esercizio di **incasso** della stessa.

Può succedere, al verificarsi di alcune situazioni aziendali, che anziché accantonare nuove quote di trattamento di fine mandato, l'amministratore decida di **rinunciare all'accantonamento per fine mandato** già imputato a bilancio, azzerando il relativo debito. Gli effetti fiscali di tale situazione sono diversi a seconda che l'amministratore, per il quale sia stato accantonato il TFM, sia o meno anche **socio** della società.

Nel caso di **amministratore non socio**, l'eventuale rinuncia comporta la rilevazione di una **sopravvenienza attiva** a storno della posizione debitoria della società e nessuna conseguenza fiscale in capo all'amministratore.

Nel caso di **amministratore socio**, la rinuncia dello stesso al credito da luogo ad una **sopravvenienza attiva solo per l'eventuale parte che eccede il relativo valore fiscale** ([articolo 88, comma 4-bis, del Tuir](#)); mentre **in capo all'amministratore socio** la recente Cassazione ([ordinanza 1335 del 26.01.2016](#)) ha stabilito che l'importo deve essere **tassato** per il c.d. **principio dell'incasso giuridico**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



The image shows a promotional graphic for the "MASTER BREVE 18^". It features a large blue stylized "MB" logo on the left. To its right, the words "MASTER BREVE 18^" are written in bold black capital letters. Below this, the tagline "Sempre un passo avanti" is displayed in blue italicized text. Underneath the tagline are three icons with labels: "Interattivo" next to a person icon, "Social" next to a group of people icon, and "APP" next to a smartphone icon with a "NEW" badge. At the bottom, the text "Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti" is written in blue.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Gli immobili strumentali delle società**

di Sandro Cerato

Le **disposizioni normative che regolano il reddito d'impresa** suddividono gli immobili in tre categorie:

- **immobili strumentali** ([articolo 43 del Tuir](#)), che a loro volta possono essere “per natura” (classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E), che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato, o “per destinazione” (utilizzati direttamente ed esclusivamente per l’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), che concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base alle risultanze contabili (deduzione dei costi, tassazione dei relativi proventi, scorporo del valore dell’area, ecc.);
- **immobili merce**, costituenti oggetto dell’attività d’impresa, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa quale rimanenze finali, valorizzate secondo le disposizioni dell’[articolo 92](#) del Tuir (ovvero [articolo 93](#) per le opere ultrannuali);
- **immobili non strumentali (o “patrimonio”)**, individuati per esclusione in quanto non rientranti nelle precedenti categorie indicate. Si tratta di immobili di natura abitativa (altrimenti rientrano tra quelli strumentali per natura) non utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né oggetto proprio dell’attività d’impresa.

Per tali ultimi beni l’[articolo 90 del Tuir](#) prevede la **concorrenza al reddito d’impresa del reddito fondiario** (o catastale), con conseguente indeducibilità di tutti i costi afferenti (salve le eccezioni oltre evidenziate), e non imponibilità di eventuali proventi, quali ad esempio i canoni di locazione. Operata tale sterilizzazione (con le relative variazioni nel modello Unico), il reddito “fondiario” è **determinato nel maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5% ed il canone di locazione**, eventualmente ridotto di un importo massimo del 15% a titolo di spese di manutenzione **ordinaria** effettivamente sostenute e documentate. Come evidenziato nella [circolare AdE 10/E/2006](#), le spese di manutenzione rilevanti per la **riduzione del canone di locazione** devono essere rimaste a carico del locatore (ipotesi poco frequente, poiché trattasi di spese contrattualmente a carico del locatario), e comunque entro il predetto limite del 15%.

Con la [sentenza 17 giugno 2015, n. 12466](#), la **Corte di Cassazione ha negato la possibilità di fruire della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, eseguiti su immobili strumentali posseduti da una società di persone. Nella sentenza in questione, per addivenire alla conclusione di **escludere dalla detrazione gli immobili diversi da quelli “patrimonio”**, i giudici affermano in primo luogo che, secondo quanto disposto dagli [articoli 43 e 65 del Tuir](#), “*in presenza di una società in nome collettivo l’immobile che le appartiene non può essere comunque considerato produttivo di reddito*

*fondiario, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità ai fini dell'impresa*". Tale conclusione non è condivisibile poiché dalla lettura delle disposizioni del Tuir, in parte già richiamate, si perviene ad una differente conclusione. In primo luogo, si consideri che secondo quanto stabilito dall'[articolo 65 del Tuir](#), **tutti i beni appartenenti alle società di persone sono relativi all'impresa**, e ciò in relazione a quanto previsto a sua volta dall'[articolo 6, comma 3, del Tuir](#), secondo cui tutti i redditi prodotti dalle società di persone commerciali appartengono alla categoria del reddito d'impresa. Dato per assodato il principio, si tratta di verificare se vi siano dei beni appartenenti alle società di persone che, pur producendo reddito d'impresa, concorrono in base a modalità diverse da quelle emergenti dalla contabilità. Ed in tale ambito il riferimento è agli **immobili che non hanno la qualifica di bene strumentale** (quelli patrimonio di cui all'[articolo 90 del Tuir](#)), per i quali è indubitabile l'appartenenza al reddito d'impresa, ma è peculiare il criterio con il quale gli stessi confluiscono in tale categoria reddituale (reddito fondiario e non risultanze contabili). In altre parole, non si deve confondere il concetto di appartenenza all'impresa con quello della strumentalità all'impresa stessa.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Le questioni sulla pignorabilità dei beni si propongono con il riesame***

di Luigi Ferrajoli

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la [sentenza n. 38670 del 16 settembre 2016](#) si sono pronunciate sulla dibattuta possibilità di proporre dinanzi al giudice penale le questioni riguardanti la pignorabilità dei beni da sottoporre a sequestro conservativo [ex articoli 316 e ss. c.p.p..](#)

La statuizione della Corte trae spunto dalle argomentazioni proposte dal ricorrente che lamentava **l'illegittimità del sequestro conservativo disposto su beni appartenenti ad un fondo patrimoniale** ed in quanto tali sottratti al pignoramento (e dunque al sequestro conservativo) per debiti che, come nel caso specifico, il debitore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale di riesame in tale occasione sosteneva che ogni questione circa la presunta pignorabilità dei beni oggetto di sequestro dovesse essere prospettata **al giudice civile in sede di esecuzione**.

Le Sezioni Unite, nella citata sentenza, ricordano come sulla tematica suesposta si sia aperto un acceso dibattito che ha visto negli anni il consolidarsi di due distinti orientamenti: pronunce giurisprudenziali più risalenti si sono espresse **a favore della competenza del giudice dell'incidente cautelare penale** affermando contestualmente l'illegittimità del sequestro conservativo disposto su beni conferiti ad un fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita in quanto estraneo ai bisogni della famiglia. In tali casi, la Corte ha precisato inoltre quanto fosse irrilevante il fatto che il debito fosse stato contratto prima della costituzione del fondo poiché la pignorabilità andava considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione (**Cass. Pen. n. 598/2003**).

In tempi più recenti, invece, i giudici di legittimità hanno sostenuto che qualora il sequestro conservativo disposto dal giudice penale vada a ricadere anche sui beni conferiti in un fondo patrimoniale ciò non ne escluderebbe la legittimità *"sicché fermo il titolo del sequestro conservativo disposto dal giudice penale, le questioni relative ai limiti della pignorabilità dei crediti sono proponibili solo in sede di esecuzione civile"* ([Cass. Pen. n. 4435/2011](#)).

La Corte rileva come, sebbene la disciplina del sequestro conservativo penale mostri notevoli similitudini con l'omonimo provvedimento applicabile dal giudice civile previsto dall'[articolo 2905 cod. civ.](#), e disciplinato nell'[articolo 671 c.p.c.](#), tuttavia non si può prescindere dal fatto

che il sequestro conservativo [ex articolo 316 c.p.p.](#) rimanga “**una misura cautelare penale e che il suo funzionamento va analizzato utilizzando i criteri di fondo**” propri del sistema a cui lo stesso appartiene.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del sequestro conservativo, il giudice penale è tenuto a compiere ogni valutazione richiesta dalla normativa contenuta nel codice di procedura penale e nello specifico dovrà verificare la presenza del **periculum in mora** individuato nell'[articolo 316 c.p.p.](#) nella ”*fondata ragione che si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato*” e del **fumus boni juris** il quale andrà accertato con riferimento alla pendenza del procedimento penale, alla sussistenza della imputazione, nonché con riguardo agli elementi acquisiti per poter vagliare appieno l'effettiva esistenza del diritto di credito.

Il giudice penale, inoltre, non potrà esimersi dal valutare la disponibilità del bene da sequestrare visto il disposto del successivo [articolo 320 c.p.p.](#) il quale stabilisce il **principio di conversione del sequestro in pignoramento** qualora la sentenza di condanna al pagamento della pena pecuniaria o al risarcimento del danno divenisse irrevocabile.

È evidente che anche i rinvii che la normativa processualistica penale compie in riferimento alla disciplina civilistica sono **limitati ad ipotesi specifiche quali l'[articolo 317 comma 3 c.p.p.](#)** ove si stabilisce espressamente che ai fini dell'attuazione della misura cautelare si applichino le modalità previste dal codice di procedura civile, nonché il già citato [articolo 320 c.p.p.](#) che per l'attuazione della successiva fase di esecuzione forzata sui beni sequestrati rimanda alle forme prescritte dalla normativa civilistica una volta sopraggiunta l'irrevocabilità della sentenza di condanna.

La Cassazione conclude sostenendo che “**con riferimento alla emissione e alla impugnazione del sequestro conservativo penale, il tema dell'inefficacia dell'atto dispositivo non meno che della impignorabilità del bene è agitabile viceversa esclusivamente dinanzi al giudice penale**” e chiarisce che “*rispettivamente, competente sarà, ove possibile il contradditorio anticipato, il giudice che emette la misura oppure in alternativa o in aggiunta quello del riesame ai sensi dell'[articolo 318 c.p.p.](#)*”.

Dissolvendo ogni altro dubbio, quindi, la Cassazione sancisce il seguente principio di diritto secondo cui “**le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame**”, ribadendo che in nessun modo il giudice penale possa vedersi limitato il proprio raggio di valutazione dal giudice civile nonostante la presenza di inevitabili punti di contatto tra le due discipline.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO CON MASSIMILIANO TASINI

Milano

Treviso



## ADEMPIMENTI

---

### **Riscossione accentrata nel coworking per medici e paramedici**

di Davide David

Stanno diventando sempre **più numerose le società** che svolgono attività di **coworking** a favore di medici e paramedici.

Di norma l'attività consiste nel **mettere a disposizione del professionista una stanza per determinati giorni della settimana e in determinati orari** (in alternanza con altri professionisti), con anche l'arredo minimale (scrivania, sedie, mobili).

In diversi casi la società mette a disposizione dei professionisti anche degli **spazi comuni** (*reception, sala d'attesa, servizi igienici, ecc.*) e fornisce dei **servizi accessori** (*segreteria centralizzata per la gestione degli appuntamenti e l'accoglienza dei clienti, wi-fi, pulizia locali, smaltimento rifiuti, ecc.*).

Nelle forme più comuni il *coworking* è riservato allo svolgimento di prestazioni mediche e paramediche di non particolare complessità e che **non richiedono l'utilizzo di particolari apparecchiature mediche**.

In questi casi si pone la questione dell'eventuale assoggettamento della società di *coworking* agli **obblighi di riscossione accentrata dei compensi dei medici e paramedici e di trasmissione telematica dei compensi stessi, quali previsti per le strutture sanitarie private (SSP) dalla L 296/2006** (legge finanziaria per il 2007).

L'[articolo 1, comma 38, di tale legge](#) prevede espressamente quanto segue “**La riscossione dei compensi** dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito di strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura”.

A norma del [successivo comma 39](#), le suddette strutture sanitarie devono inoltre **comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate** l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.

Il [provvedimento direttoriale del 13.12.2007](#) ha poi specificato che, ai fini di cui trattasi, “**per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore**

**dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica”.**

Se ci si ferma a tale definizione sembrerebbe che le società di **coworking** in argomento non rappresentino delle strutture sanitarie private, con conseguente esclusione dagli obblighi imposti dalla [L. 296/2006](#), ciò in quanto non pare possano essere definite quali operanti “*nel settore dei servizi sanitari e veterinari*” e, nella forma più comune, i locali messi a disposizione di medici e paramedici non sono “*forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica*”.

Occorre tuttavia considerare che, in via interpretativa, l’**Agenzia delle entrate ha in qualche modo ampliato la definizione di struttura sanitaria privata**.

In particolare, con la [risoluzione 304/E/2008](#) l’Agenzia delle entrate, richiamando suoi precedenti documenti di prassi, ha affermato di ritenere “*che la concessione in sublocazione di locali ad uso studio medico professionale e la fornitura di servizi di segreteria funzionali allo svolgimento dell’attività medica integra una condotta che va oltre la mera messa a disposizione di locali per l’esercizio dell’attività medica altrui e, pertanto, costituisce, secondo la prassi citata, una “struttura sanitaria” ai sensi del citato comma 31, dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2007*”.

In forza di tale interpretazione parrebbe quindi che **solo la mera locazione dei locali esclude dagli obblighi di cui trattasi**, mentre è sufficiente la **fornitura di servizi del tutto generici** (come un servizio di segreteria per la gestione degli appuntamenti e l'accoglienza dei clienti) **per comportare per la società l'obbligo di riscuotere i compensi dei professionisti che si avvalgono dei suoi servizi e di operare la relativa trasmissione telematica**.

**Fatto salvo un auspicato ripensamento da parte dell’Agenzia delle entrate** (con un ritorno alla più restrittiva definizione di struttura sanitaria rilasciata dal [provvedimento direttoriale del 13.12.2007](#)), le società che mettono a disposizione dei medici dei locali arredati, fornendo anche dei servizi generali di segreteria, corrono quindi il **rischio di vedersi sanzionate se non adempiono agli obblighi di riscossione accentrata e di invio telematico**.

Da considerare, a tale riguardo, che a norma del [comma 42 dell’articolo 1 della L. 296/2006](#), il mancato adempimento degli obblighi imposti dai [commi 38](#) e [39](#) comporta l’applicazione delle **seguenti sanzioni**:

- per la **mancata riscossione accentrata dei compensi** (di cui al comma 38), la sanzione di cui all’[articolo 9 del D.Lgs. 471/1997](#), attualmente statuita **da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 8.000** (da ritenere riducibile fino alla metà del minimo per irregolarità di scarsa rilevanza, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9);
- per la **mancata trasmissione telematica dei compensi** (di cui al comma 39), la sanzione di cui all’[articolo 11 del D.Lgs. 471/1997](#), attualmente statuita **da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000**.

A margine va segnalato che con la richiamata [risoluzione 304/E/2008](#) l'Agenzia delle entrate ha comunque escluso la riscossione accentrata e la trasmissione telematica dei **compensi dei medici di base** per l'attività svolta in convenzione, anche qualora tale attività venga svolta all'interno di una struttura sanitaria privata.

Da ultimo occorre prestare attenzione che, sulla base di quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, gli obblighi di cui trattasi potrebbero competere, tra gli altri, anche ai **medici che, magari solo per dividere le spese dei locali e della segreteria, ospitano altri medici** (vedasi, in proposito, la [risoluzione 171/E/2007](#)).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

The graphic features a blue header bar with the text "Seminario di specializzazione". Below it, the main title "GESTIRE GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI" is displayed in large blue capital letters. Underneath the title, two cities are listed: "Napoli" and "Verona". To the right of the title is a blue double arrow icon pointing right. The background of the graphic is white with blue abstract shapes.